

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Disegno di legge in esame costituisce il nuovo riferimento in materia di gestione e valorizzazione del demanio e patrimonio regionale a supporto delle politiche che verranno intraprese con la nuova programmazione in materia di Politica Patrimoniale. Le norme in esso contenute sono norme di natura ordinamentale e procedimentale che non introducono direttamente nuove entrate ed oneri per il bilancio regionale ma costituiscono il quadro regolamentare per la programmazione e la gestione dei beni facenti parte del patrimonio regionale.

In coerenza con il metodo della programmazione adottato dalla Regione, gli articoli 4 e 5 prevedono la definizione ed approvazione di due distinti documenti per la programmazione degli interventi in materia di gestione e valorizzazione del demanio e patrimonio regionale in raccordo con gli obiettivi triennali contenuti nel Documento di Economia e Finanza Regionale e con il Bilancio Regionale di Previsione.

Nel dettaglio dei singoli articoli del Disegno di legge, l'articolo 1 introduce le finalità generali della legge (che ispirano gli interventi contenuti nei successivi articoli) mentre gli articoli 2 e 3 definiscono i beni che appartengono al Demanio Regionale e quelli del Patrimonio immobiliare della Regione. Trattasi pertanto di norme di definizione che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 introduce un primo strumento di pianificazione e programmazione della politica patrimoniale regionale ossia il "Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare", approvato annualmente dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale. Tale documento è approvato contestualmente al Documento di Economia e Finanza Regionale e fissa gli indirizzi per il triennio di riferimento, relativamente alle materie contenute alle lettere a), b) c), d) e) ed f), da mettere in atto con il piano annuale di cui al successivo articolo 5.

La norma è pertanto di natura ordinamentale, istituisce il Programma triennale come strumento che avvia la fase di programmazione degli interventi in materia patrimoniale e fornisce gli indirizzi da recepire con lo strumento del Piano attuativo annuale di cui al successivo articolo 5, senza determinare alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 istituisce lo strumento del "Piano attuativo annuale" delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari sulla base degli indirizzi del Programma di cui all'articolo 4 ed in coerenza con il bilancio di previsione. La portata temporale del documento è sempre quella del triennio in cui il documento in oggetto va a collocare tempistica e valorizzazione delle azioni da porre in essere per quanto riguarda le valorizzazioni, le alienazioni e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione da realizzare sul patrimonio immobiliare regionale.

Il Piano indica, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi del Programma di cui al precedente articolo 4, le azioni e gli interventi cui viene data attuazione nel primo anno di riferimento ed indica, per ciascun intervento, le risorse finanziarie necessarie o le risorse rivenienti dalla valorizzazione, alienazione o utilizzo dei beni regionali.

Anche tale disposizione è di carattere programmatico rinviando al Piano attuativo la quantificazione e la previsione degli interventi da realizzare. Si precisa, inoltre, che eventuali acquisizioni di beni immobili necessitano, comunque, di una specifica disposizione legislativa autorizzatoria che ne determina anche il limite massimo di spesa, come disposto anche al successivo comma 1, dell'articolo 8.

Le norme di cui al Titolo III, capo I (articoli da 6 a 14) sono norme di carattere regolamentare e procedimentale relative alle modalità di iscrizione, acquisto, espropriazione, utilizzo, permuta e donazione dei beni immobili, in esecuzione di quanto già previsto a livello economico-finanziario nei documenti di programmazione di cui agli articoli 4 e 5.

Al capo II e III del medesimo Titolo III (articoli 15-21) si definiscono invece le modalità di amministrazione e valorizzazione dei beni immobili regionali. Sono norme regolamentari che determinano la possibilità di attivare forme di utilizzo economico del patrimonio immobiliare, gli effetti finanziari di tali interventi sono potenziali entrate correnti che saranno anch'esse eventualmente quantificate con il Piano annuale di cui all'articolo 5.

L'intero Titolo IV (articoli 22-26) regola invece la possibilità e le modalità per l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indisponibile e disponibile confermando nel contempo (articolo 22) l'inalienabilità dei beni del demanio regionale. Trattasi di norme regolamentari che definiscono le procedure per la messa in vendita dei beni sopracitati, procedure diverse in base al valore dei beni oggetto di cessione. Tali operazioni, se poste in essere, saranno definite con il Piano annuale di cui all'articolo 5, che pertanto prevederà le entrate relative alle dismissioni e le eventuali spese accessorie (non obbligatorie e rimodulabili annualmente) per porre in essere le operazioni di dismissione (ad esempio le stime di cui all'articolo 23). Le norme di detto Titolo perciò non determinano effetti finanziari sul bilancio regionale, effetti che saranno quantificati con il bilancio di previsione in coerenza con il piano annuale.

Da ultimo, le norme di cui al Titolo V sono relative ad abrogazioni ed alla previsione di norme di deroga per l'alienazione di alcune specifiche tipologie di immobili appartenenti al demanio regionale a favore dei conduttori di detti beni, viceversa inalienabili. Le norme del presente Titolo sono regolamentari e non determinano effetti finanziari sul bilancio regionale.

Norma finanziaria

1. Il finanziamento del Piano attuativo annuale di cui all'articolo 5 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscritte alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programmi 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" e 06 "Ufficio tecnico", Titolo I e Titolo II.
2. Le entrate derivanti dalla amministrazione e valorizzazione dei beni immobili regionali di cui al Titolo III, Capo II e III, sono iscritte al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del bilancio regionale di previsione.
3. Al finanziamento delle spese di investimento del Piano attuativo annuale di cui all'articolo 5 concorrono le entrate derivanti dalle dismissioni di beni immobili di cui al Titolo IV "Dismissione del Patrimonio Immobiliare" della presente legge, iscritte al Titolo IV "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" del bilancio regionale di previsione.